STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLOTARIATO "IL MULINO"

(costituita con atto notarile dell' 8/11/2007 ed iscritta con atto dirigenziale della Provincia FI n.183 del 19/01/2009 al n. 735 del Registro Reg. delle Associazioni di Volontariato)

Preambolo

L'Associazione di famiglie *Il Mulino* trae le motivazioni della propria esistenza dall'adesione all'insegnamento di Cristo e della Chiesa.

L'Associazione nasce con l'intento e l'obiettivo di rappresentare, sostenere e contribuire alle attività della Comunità di famiglie *Il Mulino*, sorta per l'opera, la tenacia e la fede di Giusto Barbin. Egli ha speso la vita per avvicinare gli uomini tra loro, promuovendo conoscenza reciproca e rapporti interpersonali, con la convinzione di seguire la strada dettata da Gesù Cristo.

L'esperienza ha preso avvio negli anni ottanta quando in un gruppo di giovani è nato il desiderio e la volontà di condividere la propria vita alla luce del Vangelo, realizzando una comunità di tipo familiare quale strumento di testimonianza di un'alternativa possibile e di attuazione di comportamenti di dono gratuito e di servizio verso l'altro, a partire da chi si trova in condizioni di disagio-bisogno.

La Comunità di famiglie *Il Mulino* ha un'organizzazione e una struttura di tipo familiare e in particolare:

- il modello è di tipo familiare con caratteristiche di famiglia allargata in grado di assicurare ad ogni minore mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive, e ad ogni adulto rapporti di fraternità;
- gli obiettivi e i metodi educativi sono incentrati sui valori della promozione e dello sviluppo della personalità, sulla attenzione ai bisogni dell'altro (materiali, affettivi, intellettuali, sociali e spirituali) e sulla valorizzazione di comportamenti di condivisione e di accoglienza;
- la partecipazione ad attività ed iniziative comuni interne od esterne rientra direttamente nel progetto educativo, culturale e formativo che la Comunità persegue;
- le regole e gli stili di vita della Comunità sono liberamente e volontariamente determinate, condivise ed accettate dai singoli aderenti.

La Comunità di famiglie *Il Mulino* si è anche costituita nel 2006 in *Fondazione Giusto Barbin - Insieme* per la vita, iscritta nel Registro della Regione Toscana delle persone giuridiche private, ai fini del suo riconoscimento, con Decreto Dirigenziale 9/5/07 n. 2082.

Art. 1 - Costituzione e finalità

E' costituita con sede a Vicchio, via Casole 20, l'Associazione di volontariato denominata "Associazione di volontariato non lucrativa *Il Mulino*", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di seguito detta, per brevità, "Associazione".

Una eventuale e futura modifica della sede dell'Associazione potrà essere deliberata dall'Assemblea degli Associati e non comporterà una modifica dello Statuto, salvo che non venga trasferita in altro Comune.

L'Associazione è costituita da aderenti volontari che si costituiscono in nuclei familiari; essa opera senza fine di lucro nei settori educativo, formativo e sociale per il perseguimento in via esclusiva di finalità

di solidarietà e di promozione sociale, ai sensi del Codice Civile, della Legge 11/8/1991 n. 266, delle Leggi attuative della Regione Toscana e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Scopo primario dell'Associazione è la promozione umana secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica; in particolare di quelle categorie di persone più deboli, tra cui i minori in situazioni di disagio, realizzata attraverso l'accoglienza e la valorizzazione del protagonismo.

L'Associazione promuove una cultura di solidarietà e di servizio che abbia al centro la famiglia e le risorse che quest'ultima può mettere a disposizione per fare emergere e sviluppare le potenzialità di chi viene accolto, in modo da consentire alle persone in difficoltà di sentirsi accettate e valorizzate.

L'Associazione vuole contribuire alla realizzazione del sistema toscano di sviluppo di reti di inclusione e di protezione sociale così come esplicitato dalla normativa regionale in materia di welfare locale.

L'Associazione intende collaborare con i servizi pubblici territoriali preposti all'area dei servizi socio-assistenziali.

L'Associazione sostiene con ogni modalità la *Fondazione Giusto Barbin - Insieme per la vita* con sede a Vicchio (FI), nonché altre organizzazioni con finalità sociali fra cui Comunità-Associazioni Familiari.

L'Associazione aderisce al *Jesuit Social Network* che riunisce in una federazione varie organizzazioni di servizio ai poveri legate dal comune cammino sulla strada della spiritualità ignaziana e della vicinanza con la Compagnia di Gesù.

L'Associazione persegue i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Toscana.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2 - Attività

Per il conseguimento degli scopi indicati nel precedente articolo l'"Associazione di volontariato non lucrativa *Il Mulino*", attraverso i nuclei familiari costituiti dai singoli Associati, realizza attività di cura e assistenza alla persona in situazione di disagio. In particolare svolge le seguenti attività, con prestazioni gratuite fornite dagli aderenti:

- a) accogliere minori in situazione di disagio attraverso l'istituto dell'affidamento familiare;
- b) ospitare temporaneamente adulti in situazioni di bisogno, con particolare attenzione a madri con figli minori e a nuclei familiari con presenza di minori;
- c) ospitare temporaneamente persone in disagio anche provenienti da altre realtà di accoglienza;
- d) accogliere temporaneamente persone provenienti da paesi stranieri e in cerca di sistemazione lavorativa o alloggiativa;
- e) promuovere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà coinvolgendo direttamente la realtà locale, la comunità civile e quella ecclesiale nel farsi carico delle situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
- f) sostenere la *Fondazione Giusto Barbin Insieme per la vita* con sede a Vicchio (FI), ed altre organizzazioni con finalità sociali legate a realtà di Comunità-Associazioni di famiglie.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, gli associati possono:

- sollecitare famiglie e singole persone a sostenere e collaborare con la Comunità, per costituire, un insieme di rapporti umani e sociali significativi tali da creare situazioni di condivisione;
- partecipare alla realtà cristiana locale al fine di integrare adeguatamente l'educazione religiosa offerta dalle famiglie e quella proposta dalla Chiesa locale;

- partecipare attivamente alla vita civile locale per diffondere e promuovere azioni di inclusione sociale;
- collaborare con altre organizzazioni nel campo dell'accoglienza, del recupero e del sostegno.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in modo indiretto. Agli Associati possono essere rimborsate solo le spese sostenute e documentate secondo le modalità approvate dal Comitato Direttivo.

L'Associazione può stipulare accordi, convenzioni, con enti pubblici, nonché con altri soggetti del terzo settore (Associazioni, Fondazioni, Cooperative Sociali, etc.) per la costruzione di reti di solidarietà sociale, mediante l'impiego programmato e condiviso di risorse umane, tecnologiche, finanziarie e patrimoniali.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali (di cui all'Art. 5, comma 1, lettera g della Legge n. 266/91 e D.M. 25/5/1995) e attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse (di cui all'Art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 460/97). L'Associazione potrà aderire alle organizzazioni locali o nazionali che operano nel campo dell'accoglienza, del recupero e del contrasto all'emarginazione, nonché a quelle di rappresentanza, tutela ed assistenza delle Associazioni.

Art. 3 - Associati

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche di maggiore età – già riunite in nucleo familiare o singoli - che condividano le finalità dell'associazione e siano disponibili a prestare la loro opera. Gli ASSOCIATI si distinguono in:

- FONDATORI; sono quelli che sottoscrivono l'Atto costitutivo con allegato Statuto;
- ORDINARI; sono quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo;
- ONORARI; sono quelli che avendo acquisito particolari benemerenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione, sono cooptati dall'Assemblea.

L'ammissione degli Associati ordinari, che riconoscono ed aderiscono alle finalità dell'Associazione ed al presente Statuto, avviene su domanda degli interessati, accompagnata dalla presentazione di almeno altri due Associati, da presentare al Comitato Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale può rigettare la domanda motivando la decisione con insindacabile giudizio. Le iscrizioni decorrono dal giorno della notifica di accettazione da parte del Comitato Direttivo.

L'Assemblea potrà attribuire la qualità di Associato Onorario sia alle persone che ai rappresentanti protempore di Enti pubblici o privati; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Tutti gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- Recesso: per dimissioni volontarie,
- Decadenza: per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni o per l'insorgere di rapporti di lavoro tra l' Associato stesso e l'Associazione,
- Esclusione: se deliberata dal Comitato Direttivo.
- Morte.

E' facoltà dell'Associazione escludere l'Associato:

- che per sua volontà non contribuisca in alcun modo all'attività dell'Associazione da un periodo di tempo superiore ai due anni;
- che abbia dimostrato indegnità di appartenenza assumendo comportamenti contrari ai fini dell'Associazione stessa;
- che sia incorso in persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli Associati

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, ad accedere alle cariche associative, a prendere visione di tutti gli atti relativi alla gestione dell'Associazione e a recedere dall'appartenenza all'Associazione stessa.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote associative annuali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a garantire la collaborazione e svolgere l'attività preventivamente concordata.

Sono esclusi dall'obbligo del pagamento delle quote associative e dallo svolgimento di attività volontaria gli Associati Onorari di cui al precedente Art. 3, comma 1.

In caso di esclusione, che deve essere comunicata in forma scritta entro 10 gg. dalla deliberazione del Comitato Direttivo, è ammesso il ricorso alla procedura di conciliazione secondo quanto previsto nel successivo Art. 12.

Art. 5 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'ASSEMBLEA
- Il COMITATO DIRETTIVO
- il presidente
- il revisore dei conti

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno sette (7) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) di cui deve essere possibile provare la ricezione. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati e l'intero Comitato Direttivo.

Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno un decimo degli Associati, il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma 3, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli

Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Comitato Direttivo non hanno voto.

Ciascun Associato non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 16 e 17.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente,
- eleggere il Comitato Direttivo,
- nominare il Revisore dei Conti,
- approvare il Programma Generale di Attività proposto dal Comitato Direttivo,
- approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione,
- discutere, modificare o approvare l'eventuale Regolamento Interno proposto dal Comitato Direttivo,
- approvare il Bilancio Consuntivo annuale e l'eventuale Bilancio Preventivo,
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo Art. 16,
- approvare o respingere le richieste di scioglimento dell'Associazione di cui al successivo Articolo
 17.
- stabilire l'ammontare e la modalità di versamento delle quote associative a carico degli Associati,
- deliberare su qualunque altra questione inerente la vita associativa riservata alla sua competenza dal presente Statuto.

Art. 7 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da 3 a 7 membri. In sede di rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea determina il numero dei componenti il Comitato Direttivo.

Tutte le cariche associative sono gratuite. Al Comitato Direttivo spetta la gestione dell'Associazione sulla base degli indirizzi e delle direttive definite dall'Assemblea degli Associati.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, email). In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità il Comitato Direttivo si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti.

La convocazione può avvenire anche su richiesta della maggioranza dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.

Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice.

Il Comitato Direttivo oltre alla gestione dell'associazione ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il Bilancio Consuntivo annuale e l'eventuale Bilancio Preventivo da sottoporre

- all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma Generale di Attività approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- autorizzare le spese di cui gli Associati chiederanno il rimborso;
- deliberare i contributi economici da destinare al sostegno di altre organizzazioni con finalità sociali ed in particolare alla Fondazione Giusto Barbin - Insieme per la vita con sede a Vicchio (FI);
- assumere il personale.

Il Comitato Direttivo svolge altresì le funzioni di segreteria e tesoreria per mezzo di due suoi componenti appositamente designati dal Presidente.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente del Comitato Direttivo, è eletto dall'Assemblea nel suo seno con voto favorevole della maggioranza degli Associati.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo Art. 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto negli Articoli 6, comma 4 e 7.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Presidente nomina il Segretario ed il Tesoriere tra i componenti del Comitato Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato Direttivo più anziano di età.

Art. 9 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati,
- provvede al disbrigo della corrispondenza,
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere cura la gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione e svolge i seguenti compiti secondo le norme fissate per il funzionamento dell'Associazione:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione,
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo,
- provvede alla gestione della cassa economale.

Art. 10 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea e può essere persona fisica o giuridica anche non facente parte dell'Associazione.

Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previste dagli Articoli 2403, 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Associato fatta per iscritto e firmata.

Il Revisore riferisce direttamente all'Assemblea almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo.

Art. 11 - Natura e durata delle cariche

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite con esclusione del rimborso delle eventuali spese sostenute nell'espletamento delle funzioni di carica.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le nomine effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli Associati, oppure tra gli organi e gli Associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, da un Centro di Conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto fra le parti.

In caso di mancato accordo la controversia sarà devoluta alla decisione dell'Assemblea la quale decide in via definitiva, deliberando a maggioranza dei componenti.

Art. 13 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio nonché da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- 1. quote associative,
- 2. contributi degli Associati,
- 3. contributi dei privati,

- 4. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- 5. contributi di organismi internazionali,
- 6. donazioni e lasciti testamentari,
- 7. rimborsi derivanti da convenzioni,
- 8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo,
- 9. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali comunque nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo.

Ogni operazione finanziaria avente natura patrimoniale o che impegni l'Associazione oltre l'esercizio annuale è disposta dal Comitato Direttivo con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'Associazione specificate nel precedente Articolo 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni con finalità sociali fra cui Comunità-Associazioni familiari ed in particolare la *Fondazione Giusto Barbin - Insieme per la vita* con sede a Vicchio (FI).

Gli Associati pertanto non potranno pretendere la restituzione dei contributi versati o l'assegnazione del patrimonio sociale.

Art. 14 - Quota associativa

La quota associativa a carico degli Associati è fissata dall'Assemblea ed è annuale, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

Gli Associati che non abbiano effettuato il pagamento delle quote sociali non possono partecipare con diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Art. 15 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Comitato Direttivo, il Bilancio Consuntivo da sottoporre, entro il mese di giugno, all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Qualora siano previste spese aventi incidenza patrimoniale o che impegnino l'Associazione oltre l'esercizio annuale, dovrà essere predisposto, a cura del Comitato Direttivo, uno specifico Bilancio Preventivo da cui risulteranno la tempistica delle spese preventivate e le risorse con cui si intende farvi fronte.

Art. 16 - Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli Associati.

Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi degli Associati aventi diritto al voto e la presenza di almeno tre quarti degli Associati nella relativa Assemblea che dovrà essere tenuta innanzi ad un Notaio come per legge.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, sentita la competente Autorità di controllo, sarà devoluto ad altre ONLUS operanti in analogo settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione stabilita dalla Legge.

La proposta di scioglimento dell'Associazione e di destinazione del patrimonio può essere presentata all'Assemblea dal Comitato Direttivo o da almeno la metà degli Associati.

La deliberazione di scioglimento e le relative determinazioni delle modalità di liquidazione e di nomina dei liquidatori, sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Vicchio, 8 novembre 2007